



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI
Divisione IV

U.O. Albo delle Società Cooperative
Via Molise, 2
00187 Roma

Prot. n. : *AS/8744*
Allegati n.

Roma, 4 agosto 2005

ALL' UNIONCAMERE
P.zza Sallustio, 21
00187 ROMA

INFOCAMERE
Via G. Morgagni, 30 H
00161 ROMA

CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED AGRICOLTURA
- LORO SEDI -

OGGETTO: Albo delle società cooperative (D.M. 23.06.2004). Circolare esplicativa.

A seguito della presentazione di vari quesiti, pervenuti sia da alcune Camere di Commercio che dall'utenza interessata ad ottenere l'iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative, si ritiene necessario fornire opportune precisazioni su punti controversi che hanno dato luogo ad incertezze nella prima applicazione della nuova normativa sul diritto societario.

- Forme giuridiche irregolari

Una prima questione riguarda le c.d. "piccole società cooperative" costituite ai sensi dell'art. 21 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

Come è noto, il nuovo diritto societario non conosce questa forma giuridica (anche se l'art. 2522 c.c. prevede la costituzione di società cooperative con platea sociale formata da un numero di soci, persone fisiche, inferiore a nove).

Pertanto, qualora la piccola società cooperativa - prevista dalla precedente normativa succitata - voglia ottenere l'iscrizione all'Albo deve, preventivamente, procedere ad una modifica statutaria della propria forma giuridica e provvedere al deposito del nuovo statuto modificato presso il Registro delle Imprese.

La mancanza di tale modifica comporta necessariamente l'irricevibilità dell'istanza e l'impossibilità dell'iscrizione fino alla regolarizzazione della forma giuridica dell'ente.

Si è poi presentato il caso, sia pure numericamente limitato, di richiesta di iscrizione all'Albo da parte di enti vari non aventi forma cooperativa. Al riguardo appare indispensabile precisare che l'iscrizione di cui sopra deve essere riservata esclusivamente agli enti qualificati giuridicamente come:

Società Cooperative, rispetto alle quali va evidenziato che il nuovo codice non prevede l'indicazione della limitazione della responsabilità.

Società Cooperative Consortili, in cui il raggiungimento delle finalità consortili avviene in forma cooperativa.

Società cooperative sociali alle quali è riconosciuta la mutualità rispetto della normativa speciale in materia.

Infatti, poiché la mutualità che caratterizza questi Enti ha un contesto sociale, il legislatore non ha ritenuto ammissibile che essere priva della caratteristica della mutualità prevalente.

Consorzi di società cooperative; si tratta di società cooperative di secondo grado con platea sociale composta esclusivamente da società cooperative.

Consorzi di società cooperative sociali, nei quali, oltre alla struttura su descritta, vi è una presenza particolarmente qualificata di cooperative sociali (almeno il 70%).

Banche di Credito Cooperativo;

Consorzi Agrari e Banche Popolari.

Nel caso in cui risulti che siano stati iscritti enti aventi altre forme societarie, occorrerà confrontare la forma giuridica indicata nella domanda con le risultanze del Registro delle Imprese al fine di regolarizzare eventuali errori nei dati forniti dallo stesso o di annullare l'iscrizione di quegli enti che non risultino in possesso dei requisiti prescritti.

Va da sé che, in assenza della forma giuridica di società cooperativa qualificata come sopra, la Camera di Commercio deve rifiutare di ricevere la domanda di iscrizione all'Albo.

- Monitoraggio delle iscrizioni all'Albo.

Nell'attuale fase di attuazione del nuovo Istituto sembra utile che le CCIAA forniscano a questa Direzione Generale i dati complementari allo stato delle iscrizioni all'Albo, tramite la trasmissione di un elenco inerente la propria circoscrizione.

In esso dovrebbero trovare collocazione:

- a) le cooperative e i loro Consorzi che, allo stato degli atti, non risultano aver presentato la domanda di iscrizione;
- b) gli enti che, oltre a non essere iscritti, non abbiano presentato il bilancio di esercizio presso il Registro delle Imprese per oltre due annualità consecutive;

I sodalizi di cui alla precedente lettera a) saranno diffidati ad iscriversi - entro 30 gg. - con l'avvertenza, per quelli aspiranti ad essere collocati nella sezione della mutualità prevalente, che le previste agevolazioni tributarie non potranno decorrere se non dalla data dell'iscrizione.

La descritta procedura sarà oggetto di verifica ispettiva.

Per le cooperative di cui alla lettera b) sarà proposto lo scioglimento per atto d'autorità, ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies c.c.*, tenuto conto del parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative nella riunione del 15/5/2003.

- L'allegato telematico (C17) al deposito del bilancio annuale.

Sulle problematiche applicative in ordine a questo specifico adempimento, sembra indispensabile ribadire che tutte le società cooperative iscritte all'Albo, ivi comprese quelle a mutualità prevalente di diritto, ex artt. 111 e 223 d.a.c.c., debbono trasmettere il modello C17 in allegato al bilancio depositato presso il Registro delle Imprese.

Si specifica che, nell'effettuazione del predetto adempimento, le cooperative a mutualità prevalente di diritto ex artt. 111 e 223 d.a.c.c., - dopo aver inserito i dati anagrafici - possono limitarsi ad indicare solo il numero di iscrizione all'Albo.

- Le istanze di rettifica delle iscrizioni.

E' stato da più parti richiesto un chiarimento sull'iter procedurale riguardante le istanze di rettifica di uno o più dati telematici fra quelli inviati nella precedente domanda di iscrizione.

Nell'ipotesi di domanda già esaminata, la cooperativa interessata - attraverso il legale rappresentante - deve trasmettere alla scrivente Direzione Generale una specifica richiesta di riesame dell'istanza di iscrizione al fine di ottenere la sua regolarizzazione.

Nel caso di domanda non ancora esaminata, la cooperativa che chiede l'iscrizione deve provvedere all'invio di una nuova domanda - tramite la CCIAA competente - che sarà considerata integrativa della precedente e per la quale, pertanto, non sarà dovuto alcun ulteriore diritto camerale.

Gruppi cooperativi paritetici.

Riguardo a questo argomento non può nascere alcun dubbio interpretativo: le prescrizioni contenute nell'art. 8 del D.M. 23.6.04 istitutivo dell'Albo e nell'art. 2497-bis c.c., si riferiscono:

- 1) al deposito dell'accordo di partecipazione al Gruppo cooperativo presso la Direzione Generale;
- 2) alla iscrizione al Registro delle Imprese della dichiarazione di partecipazione ad un Gruppo.

Tali prescrizioni appaiono reciprocamente complementari.

- Il provvedimento di cancellazione dall'Albo.

Come la qualificazione dell'ente quale società cooperativa esige l'iscrizione della stessa all'Albo, così la perdita di questa natura giuridica comporta l'obbligo per l'Autorità preposta ad emettere il provvedimento di cancellazione.

Le ipotesi che danno luogo alla citata sanzione sono riconducibili essenzialmente alla avvenuta definizione delle procedure liquidatorie e fallimentari nonché alla fusione ed alla trasformazione della cooperativa in altra forma societaria.

Per un ordinato svolgimento dell'attività dell'Albo è necessario che il sistema camerale renda disponibile, attraverso opportune comunicazioni, i dati riguardanti i predetti eventi.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Piero Antonio Cinti)

